



La Certificazione obbligatoria EAC per l'export dei prodotti nell'Unione Economica Euroasiatica (Federazione Russa, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan)

PREMESSA:

I prodotti italiani ed europei, per poter essere esportati ed immessi sul mercato dell'Unione Economica Euroasiatica (Fed. Russa, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan) quindi per essere resi operativi sul territorio dell'Unione, richiedono per legge la conferma della rispondenza ai requisiti di standard normativi locali e l'applicazione di un marchio di conformità sul prodotto (marchio EAC).

La conformità alla legislazione dell'Unione Europea non è infatti sufficiente a fronte di un diverso impianto legislativo ed all'assenza del mutuo riconoscimento degli standard tecnici e dei metodi di prova.

FAQ

1. Quali sono i prodotti tipicamente soggetti a certificazione/ marcatura EAC obbligatoria?

I prodotti che obbligatoriamente devono sottostare ad un iter certificativo EAC sono quasi la totalità. I riferimenti sono dettati dai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale; infatti in calce ad ogni regolamento sono elencati i prodotti che ricadono sotto Dichiarazione o Certificazione EAC obbligatoria.

Per maggiore dettaglio esistono ad oggi 47 regolamenti tecnici (sottoindicati), da cui si può evincere quali tipologie di prodotto necessitano di una qualche attestazione:

- TR 001/2011 Sulla sicurezza veicoli ferroviari
- TR 002/2011 Sulla sicurezza dei treni ad alta
- TR 003/2011 Sulla sicurezza dell'infrastruttura
- TR 004/2011 Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
- TR 005/2011 Sulla sicurezza dell'imballaggio
- TR 006/2011 Sulla sicurezza dei fuochi d'artificio
- TR 007/2011 Sulla sicurezza dei prodotti per bambini ed adolescenti
- TR 008/2011 Sulla sicurezza dei giocattoli.
- TR 009/2011 Sulla sicurezza dei profumi e dei cosmetici
- TR 010/2011 Sulla sicurezza di macchinari (Direttiva Macchine EU)
- TR 011/2011 Sulla sicurezza ascensori e gru
- TR 012/2011 Sulla sicurezza apparecchiature Ex usate in zone pericolose (ATEX)
- TR 013/2011 Sulla qualità del carburante
- TR 014/2011 Sulla sicurezza delle strade
- TR 015/2011 Sulla sicurezza dei cereali
- TR 016/2011 Sulla sicurezza apparecchi funzionanti a combustibile gassoso
- TR 017/2011 Sulla sicurezza dei prodotti dell'industria leggera (tessile, calzature, ecc).
- TR 018/2011 Sulla sicurezza dei mezzi di trasporto su ruote
- TR 019/2011 Sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
- TR 020/2011 Compatibilità elettromagnetica
- TR 021/2011 Sulla sicurezza dei prodotti alimentari
- TR 022/2011 Sull'etichettatura dei prodotti alimentari
- TR 023/2011 Sulla sicurezza per prodotti a base di succo e prodotti a base di frutta
- TR 024/2011 Sulla sicurezza per prodotti ottenuti da oli e grassi animali e vegetali
- TR 025/2012 Sulla sicurezza dei mobili
- TR 026/2012 Sulla sicurezza delle piccole imbarcazioni
- TR 027/2012 Sulla sicurezza di alcuni tipi di alimenti speciali
- TR 028/2012 Sulla sicurezza degli esplosivi
- TR 029/2012 Sulla sicurezza degli additivi alimentari, aromatizzanti e coadiuvanti

TR 030/2012 Sulla sicurezza dei lubrificanti, oli e fluidi speciali
TR 031/2012 Sulla sicurezza dei trattori agricoli e forestali e dei loro rimorchi
TR 032/2013 Sulla sicurezza delle apparecchiature a pressione (PED)
TR 033/2013 Sulla sicurezza del latte e prodotti della filiera lattiero casearia
TR 034/2013 Sull'igiene e sicurezza delle carni e prodotti derivati
TR 035/2014 Sui requisiti dei prodotti del tabacco e prodotti correlati
TR 036/2016 Requisiti per i Gas di Petrolio Liquefatti GPL per uso come combustibile
TR 037/2016 Limitazioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE (RoHS)
TR 038/2016 Sulla sicurezza delle attrazioni
TR 039/2016 Requisiti per fertilizzanti minerali
TR 040/2016 Sulla sicurezza del pesce e dei prodotti ittici
TR 041/2017 Sulla sicurezza dei prodotti chimici (regolamento REACH e CLP)
TR 042/2017 Sulla sicurezza dei parchi giochi per bambini
TR 043/2017 Sulla Sicurezza antincendio e attrezzatura antincendio
TR 044/2017 Sulla sicurezza dell'acqua potabile confezionata
TR 045/2011 sulla sicurezza dell'olio preparato per il trasporto e (o) l'uso
TR 046/2011 sulla sicurezza del gas naturale combustibile preparato per il trasporto
TR 047/2011 sulla sicurezza dei prodotti alcolici

Le poche eccezioni sono da valutarsi di volta in volta a cura di enti accreditati, che possono rilasciare un documento di rifiuto alla registrazione, motivata dalla mancata applicabilità del RT. Tra questi casi, troviamo ad esempio: materie prime non lavorate, orologi, canaline per cavi in acciaio, ante e cassetti per cucine, bulloneria, accessori sportivi, diversi prodotti High Voltage, preformati industriali senza movimento meccanico, etc... Tuttavia, alcuni dei prodotti sopracitati possono ancora sottostare a normative nazionali dei singoli stati dell'Unione (GOST R, BELST, GOST K, etc...). Per cui è sempre importante valutare con un esperto di settore.

2. Il mio importatore può fare le attestazioni per la mia azienda? Quali sono i pro ed i contro?

Nell'Unione Doganale Euroasiatica, analogamente a quanto avviene in Europa del resto, è obbligatorio identificare un soggetto locale responsabile, che sia assuma la responsabilità da prodotto difettoso, prenda in carico le responsabilità legate agli obblighi di legge e di conformità, gestisca reclami ed eventuali richiami dei prodotti.

Alcune aziende tendono ad affidarsi e lasciare questo ruolo direttamente ad un importatore, affinché questi si occupi anche delle attestazioni a nome della propria società sul territorio dell'Unione Economica Euroasiatica.

Questa scelta può essere "vincente" in caso di forniture "monolotto", "one-shot" o "batch"; va però totalmente riconsiderata nel caso l'attestazione di conformità in oggetto sia di tipo "seriale" e con durata fino a un massimo di 5 anni.

È assai frequente che si sottovaluti il "potere" che si assegna contestualmente all'importatore, in quanto, da normativa infatti il ruolo dell'Applicant è così definito:

Rappresentante Autorizzato del Produttore - persona fisica o giuridica registrata secondo la procedura stabilita dallo Stato membro dell'Unione doganale, che è designato dal produttore sulla base di un contratto formale per l'esecuzione di atti a suo nome con riferimento a: valutazione della conformità, distribuzione di prodotti all'interno il territorio dell'unione doganale ed attribuzione della responsabilità per non conformità dei prodotti

Da tale definizione si evince quindi che tale soluzione è da ritenersi percorribile solo nel caso in cui nell'importatore sia riposta assoluta fiducia o comunque sia in corso un rapporto di collaborazione consolidato negli anni e formalizzato da accordi o contratti tra le parti stabili e ben definiti.

Esempi pratici di questo sono certamente filiali dell'azienda stessa dislocati sul territorio della Unione Economica Eurasiatica o distributori con una storia di comprovata affidabilità.

All'interno di una Dichiarazione o di un Certificato di responsabilità, sebbene compaiono sia l'Applicant che il produttore, di fatto è solamente il primo colui che può essere ritenuto "titolare" dell'attestazione di conformità nel territorio dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE).

In ragione di questo, proprio l'Applicant diverrà colui che potrà concedere (o meno) l'autorizzazione all'uso (o Power of Attorney, PoA) per quel determinato documento di conformità.

Da ciò, risulta ancora più chiaro il "potere", potenzialmente di veto, che il Rappresentante sul Territorio si trova ad avere verso il produttore di quanto oggetto della Certificazione.

Riguardo il ruolo dell'Applicant le aziende possono scegliere tra tre diverse opzioni, ognuna più o meno calzante alle proprie necessità stante quanto sopra esposto:

A. Il ruolo di Applicant viene svolto da una organizzazione controllata dall'azienda produttrice, pertanto soggetta alla medesima governance, in questo caso il management potrà definire e gestire le importazioni direttamente con i responsabili della sussidiaria in UEE

B. Il ruolo di applicant viene svolto dall'importatore o dal distributore sul territorio del prodotto oggetto della dichiarazione. In questo caso le responsabilità ricadranno sull'importatore / distributore ma potrà beneficiare di vantaggi di simil esclusiva in quanto proprietario delle attestazioni di conformità. Esemplicativo in merito è il caso in cui il produttore voglia valutare delle vendite tramite canali diversi dall'importatore / distributore standard. In questo caso, potendo l'autorizzazione all'uso degli attestati essere rilasciata solamente dall'applicant, quest'ultimo potrebbe negarla.

C. Il ruolo dell'Applicant viene svolto da società terze che svolgono solamente attività di rappresentanza sul territorio. Questo incarico viene affidato a fronte di regolare contratto assoggettato al diritto russo tra le parti.

In questa configurazione, la "società terza" viene designata come riferimento per la conformità di prodotto, ma di fatto le decisioni saranno in capo al produttore.

Pertanto, rispetto al caso del punto B, il produttore è libero di promuovere e vendere i propri prodotti attraverso canali differenti e paralleli.

Va comunque precisato che i Power of Attorney dovranno comunque essere rilasciati dalla società di rappresentanza, ma è chiaro che questa non ha ragione di rifiutarsi o porre obiezioni ed introdurre vincoli nei confronti al produttore.

In conclusione, non è possibile e nemmeno corretto asserire che una delle tre opzioni sopra descritte sia migliore delle altre. Semplicemente ogni organizzazione dovrà scegliere quella maggiormente calzante alle proprie esigenze, modello organizzativo e storia aziendale.

3. Quali e quanti sono gli enti e laboratori accreditati che possono rilasciare attestazioni EAC?

In passato, i clienti e distributori sul territorio russo vedevano prima il certificato Gost e dopo l'EAC come un semplice documento per "passare la dogana", piuttosto che un reale documento di conformità di prodotto, e pertanto non erano particolarmente attenti alla regolarità del processo di conferma della conformità.

Anche per via del farraginoso sistema di controllo impostato dagli organismi di accreditamento, era abbastanza usuale che venissero rilasciate dagli enti di certificazione, attestazioni emesse sulla base di evidenze non corrette, quali a titolo di esempio: rapporti di prova basati su prove non reali o rapporti di ispezione non basati su reali audit aziendali.

Più recentemente, e significativamente a partire dal 2018 in avanti, tutte le attività non regolari condotte da parte dei laboratori di prova ed enti di certificazione sono perseguite.

A sostegno di ciò, è stato introdotto un continuo controllo governativo che trova applicazione nelle attività delle Dogane e dell'organismo di accreditamento ("Rosakkreditatsiya" in Russia), questo ha portato al ritiro dell'accREDITAMENTO numerosi laboratori e organismi di certificazione.

Le attestazioni emesse in violazione delle norme e delle procedure sono annullabili e questo può essere causa di fermi in dogana, nonché costringono il produttore a ripetere nuovamente il processo di valutazione della conformità per i prodotti. L'annullamento della certificazione può inoltre avere ricadute sull'immagine societaria, perdita di fiducia nel brand nonché complicare le future esportazioni.

Tipicamente i certificati "sospetti" sono emessi in tempi molto rapidi, senza prove di laboratorio o di evidenze a supporto della qualità del prodotto e del processo produttivo, possono avere costi molto inferiori rispetto a quelli normalmente riscontrabili sul mercato.

Il percorso di conformità prevede obbligatoriamente che le registrazioni dei certificati e le ispezioni siano effettuate da organismi di certificazione accreditati e che le prove vengano effettuate da laboratori di prova accreditati, l'elenco per la Russia è disponibile sul sito ufficiale di Rossakkreditatsiya: <https://pub.fsa.gov.ru/ral>

In caso vi rivolgiate invece ad organizzazioni italiane, che abbiano ricevuto mandato ad operare per loro conto o da parte di agenzie di certificazione, è sempre preferibile richiedere l'attestato di accREDITAMENTO dell'ente per il quale operano e dei laboratori a cui si appoggiano per lo svolgimento dei test.

In un contesto dove è difficile identificare un soggetto verso il quale riporre fiducia in materia di conformità e certificazione, il consiglio generale è di rivolgersi a soggetti con dimostrata esperienza al fine di impostare correttamente il percorso di conformità ed evitare di incorrere nelle problematiche descritte.



Fonte delle informazioni

QSA s.r.l. – tel. +39 010 2471005 – www.qsatech.com

QSA nasce nel 1992 con l'obiettivo di supportare le organizzazioni nel rendere conformi i loro prodotti ai requisiti tecnico-normativi necessari per l'esportazione dei prodotti verso i mercati esteri, criteri che oggi ricadono nel concetto più ampio di "Product & Regulatory Compliance".

QSA supporta inoltre le organizzazioni nell'applicazione dei sistemi di gestione e della normativa secondo ISO 9001, ISO 45001, D.Lgs 81/08, ISO 22000, HACCP, ISO 27001, Privacy GDPR, SA 8000.